



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4573 del 2011, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***contro***

-----, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tenuta, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Precenzano in Roma, via Valadier n. 39;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA- SEZIONE II QUATER n. 01873/2011, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO IN SLOVENIA, STATO COMPETENTE A DECIDERE SULLA DOMANDA DI ASILO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio-controricorso di -----;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2013 il Cons. Vittorio Stelo e udito l' avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione II Quater, con sentenza n.1873 del 10 febbraio 2011. depositata il 1° marzo 2011, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dal signor ----, cittadino turco di etnia curda, avverso il provvedimento n.111768 dell' 8 febbraio 2009, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto il suo trasferimento in Slovenia quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo.

Il T.A.R. ha infatti ritenuto che, pur avendo la Slovenia accettato di prendere in carico il ricorrente che ivi aveva inizialmente presentato domanda di protezione internazionale, il trasferimento dello stesso, ospite del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo (cd. C.A.R.A) di Castelnuovo di Porto, non è avvenuto nei 6 mesi previsti dall'art. 20, c.2, del Regolamento CE n.343/2003, per cui la competenza su detta domanda ricadeva sullo Stato Italiano, nel quale l'interessato aveva successivamente presentato altra istanza di asilo.

2. Il Ministero dell'Interno, con atto notificato il 17 maggio 2011 e depositato il 1° giugno 2011, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, deducendo che il signor ---- si sarebbe reso irreperibile all'invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione, per cui il termine per il trasferimento, ai sensi della citata disposizione, era da intendersi prorogato fino a 18 mesi dall'accettazione della competenza da parte della Slovenia.

3. Questa Sezione, con ordinanza n.2709 del 24 giugno 2011, ha respinto l'istanza sospensiva della sentenza impugnata.

4. Il signor --- si è costituito con atto di controricorso depositato il 14 ottobre 2011, sottolineando di non essere mai stato irreperibile, bensì sempre ospite del predetto C.A.R.A. e che, in data 10 maggio 2010, ha comunicato alla Questura di Roma un ulteriore recapito.

Ribadisce di essere venuto in Italia per ricongiungersi con il cugino di primo grado

---, in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per cui sussisteva la competenza dello Stato Italiano anche in applicazione dell'art.15, comma 1, del citato regolamento CE.

5. La causa, all'udienza pubblica del 1° febbraio 2013 è stata trattenuta in decisione.

6. L'appello è infondato, concordandosi con le argomentazioni già svolte dal T.A.R., alle quali si fa richiamo.

I giudici di primo grado hanno in effetti evidenziato come il termine dei 6 mesi previsto per il trasferimento del ricorrente nella Slovenia, Stato di prima accoglienza che aveva già accettato la competenza ad esaminare la domanda di asilo, era trascorso senza che quel trasferimento fosse stato eseguito, avuto riguardo al decreto dell'Unità di Dublino in data 25 novembre 2009, tenuto anche conto della notifica del ricorso giurisprudenziale avvenuta in data 31 maggio 2010 e dell'ordinanza sospensiva n.3217 pronunciata dal T.A.R. il 14 luglio 2010.

L'interessato sostiene invero di essere stato presente presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto e di aver comunicato al Ministero un ulteriore recapito e che in ogni caso anche il periodo di proroga, richiesto dal Ministero e previsto dalla normativa europea, era ormai superato e senza che il citato decreto avesse avuto esecuzione.

Il Ministero dell'Interno si limita ad affermare l'irreperibilità del signor ---, testimoniata dalla mancata ottemperanza all'invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione di richiedente asilo, come da nota della Questura di Roma n.A 12/1008791 dell'11 maggio 2010, dal cui contenuto emerge che lo straniero continuava ad usufruire di alloggio presso il suddetto C.A.R.A..

Orbene si appalesa singolare che il Ministero sia ricorso al mero "*invito*" a presentarsi e non abbia posto in essere, come era nelle sue competenze e disponibilità, altri strumenti giuridici più incisivi e certi per la esecuzione del disposto trasferimento, né si adducono specifici elementi probatori della asserita irreperibilità anche in relazione all'ulteriore recapito comunicato.

Si soggiunge poi che la domanda di ricongiungimento familiare, quale previsto dall'art.15 reg. CE 343/2003, è comunque giunta, come dagli atti, a conoscenza del Ministero stesso, che avrebbe dovuto esprimersi al riguardo prima di adottare ogni misura espulsiva, non limitandosi ad affermare, nella relazione depositata in prime cure, che *“non sussistono comunque i presupposti previsti dalla norma invocata”*.

7. L' appello va, quindi, respinto disponendo, per la particolarità del caso, la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Rosario Polito, Presidente FF

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2013

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)